# COMUNE DI ASSORO Provincia Regionale di Enna



PROTOCOLLO D'INTESA PER COMODATO D'USO DI LOCALE UBICATO IN ASSORO ALL'INTERNO DEL DELL'EX MACELLO COMUNALE DI VIA P. NENNI N. 2 (EX MACELLO) ANGOLO VIA MARTIRI DELLE MINIERE

L'anno duemila	, il giorno	del mese di	in Assoro tra il:	
		egale ad Assoro (EN) V	ia Crisa, 280 P.I. 00052420866, ra	appresentato dal
		E		
	ZIONE ANCESCAO		nolfo" di Assoro, rappresentata dal	Presidente pro-
si sottoscrive	il presente protocollo	d'intesa		
		SI PREMETTE	Σ:	
Associazione medesim Macello) Angolo Via	an un locale ubicato all	da destinare a sede istitu	, Presidente pro-tempore de a questo Comune la possibilità d dell'ex Macello comunale di Via I azionale dell'Associazione e per la	1. 14011111 11. 2 (011
CHE, pertanto, è oppo	ortuno procedere al con	nodato d'uso dei locali co	ome sopra specificati;	
VISTO il vigente Reg in comodato d'uso;	golamento Comunale p	er la concessione di loca	li di proprietà del Comune ad Enti	ed Associazioni
d'intesa per il comodi Gnolfo", per la conce	-1- 12 two il Comun	e di Assoro e l'Associazi iesto ubicato in Assoro	è stato approvato il presente sche zione ANCeSCAO di Assoro "Ce all'interno dell'ex Macello cor	IIII O Sociale Doll
misura di €. 200,00 in	ı data 08.10.2018 all'at	erserà ulteriore cauzione to dell'assegnazione del	in quanto questa è stata ha già vers locale per l'anno 2019 e della stes	sata nella sa non
è stata richiesta restitu	izione.	Tutto ciò preme	esso:	
		ART. 1		- 0 10 % 1

Il Comune di Assoro - COMODANTE concede alla Associazione ANCeSCAO "Centro Sociale Don Gnolfo" di Assoro - COMODATARIO che, a tal titolo, accetta l'utilizzo del locale ubicato in Assoro all'interno dell'ex Macello comunale di Via P. Nenni n. 2 (ex Macello) Angolo Via Martiri delle Miniere munito del certificato di agibilità e meglio individuato con apposita campitura in giallo dall' allegata planimetria fornita dall'Ufficio Tecnico Comunale, da destinare esclusivamente a sede istituzionale dell'Associazione, con esclusione dello svolgimento di ogni altra attività anche a carattere ricreativo.

## ART. 2 – UTILIZZAZIONE

L'immobile viene concesso in comodato d'uso conformemente alle caratteristiche strutturali dello stesso. Eventuale uso improprio del locale da parte del comodatario esonera il comodante da ogni responsabilità. Si fa presente che l'immobile concesso in comodato d'uso resta anche a disposizione del comodante per lo svolgimento delle proprie attività, ogni qualvolta le necessità collettive lo richiedano e ciò a semplice richiesta scritta dal Rappresentante legale del Comune. Il Comodante ha facoltà di ispezionare il locale dato in concessione

#### ART. 3 – DURATA

La durata è fissata in anni 1 (uno) dalla presente stipula, giusta deliberazione di G.M. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. Allo scadere del comodato, la richiesta di proroga deve essere formalizzata almeno sei mesi prima della scadenza del rilascio dell'immobile. Inoltre allo scadere del comodato, se non è intervenuto alcun rinnovo, il comodatario sarà tenuto a restituire l'immobile al comodante senza alcun indugio, mediante riconsegna delle chiavi e contestuale liberazione dell'immobile da persone e cose ivi presenti.

### ART. 4 – OBBLIGHI DEL COMODATARIO

Il comodatario dovrà custodire e conservare l'immobile con diligenza, mantenerlo in stato da servire all'uso convenuto e provvedere alla pulizia dei locali utilizzati ed alla manutenzione ordinaria degli stessi. Il comodatario non potrà utilizzare l'immobile in oggetto per usi diversi da quello pattuito, in conformità alla sua attuale destinazione e dovrà consentire ogni controllo tutte le volte che il Comodante lo riterrà opportuno al fine di verificare il corretto utilizzo del locale dato in comodato.

Il comodatario non potrà concedere l'immobile in sub-comodato o in subaffitto. Al comodatario è fatto divieto di effettuare addizioni e modifiche sull'immobile senza autorizzazione preventiva del comodante; in caso contrario il comodante potrà, a sua scelta ritenere le addizioni senza pagamento di alcun compenso o ordinarne la dismissione.

L'immobile dovrà essere restituito alla scadenza del contratto, nello stato in cui si trovava al momento della consegna. Il comodatario è obbligato ad osservare scrupolosamente l'uso per cui è stato concesso in comodato l'immobile in oggetto.

Il comodatario si assume la responsabilità sull'uso del bene e ai danni eventualmente provocati al bene stesso o a terzi. Lo stesso comodatario esonera l'Ente comodante da ogni responsabilità nei confronti di terzi.

A fronte dell'utilizzo del bene sono a carico del Comodatario:

- Il rimborso integrale al Comune delle spese per le utenze (energia elettrica, acqua, gas).

  Nel caso di rimborso (integrale) al Comune delle spese per le utenze (energia elettrica, acqua, gas), queste sono quantificate in modo forfettario in complessivi euro 480,00 (Euro Quattrocentottanta/00) annuali. Tale somma deve essere versata in due soluzioni: per il primo semestre entro il mese di giugno e per il secondo semestre entro il mese di dicembre di ogni anno. Il mancato versamento di tale somma comporta automaticamente l'immediata risoluzione del contratto di comodato d'uso. Copia della ricevuta di versamento dovrà essere consegnata all'Ufficio competente del IV Settore. Tale quota annuale sarà soggetta a variazione in conseguenza dell'aumento delle spese sostenute annualmente dall'Amministrazione Comunale;
- in alternativa al rimborso integrale al Comune delle spese per le utenze (energia elettrica, acqua, gas), l'Amministrazione Comunale può richiedere l'intestazione dei contatori e il pagamento diretto delle utenze (energia elettrica, acqua, gas). Nel caso in cui sia possibile tecnicamente l'intestazione, il titolare di concessione/comodato pluriennale è tenuto ad installare o volturare, a proprio carico, i contatori per il riscaldamento, per l'energia elettrica o per l'acqua, assumendosi direttamente il pagamento delle quote dovute alle aziende erogatrici del servizio

Sulla somma di € 200,00, già versata dal concessionario in data 08.10.2018 come cauzione, il Comune si rivarrà per eventuali danni arrecati ai locali per fatto imputabile ai soggetti fruitori, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti.

### ART. 5 – OBBLIGHI DEL COMODANTE

Il comodante deve consentire al comodatario il godimento dell'immobile in oggetto ed è tenuto ad astenersi dal compimento di atti di disposizione materiale o giuridica sul bene, ed in genere da turbative di fatto o di diritto che possano pregiudicare il concreto godimento da parte del comodatario.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, le parti richiamano, per quanto compatibili ed applicabili, le norme del Codice Civile relative all'istituto del comodato.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE

PER L'ASSOCIAZIONE ANCESCAO